



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 40 del 28-05-2018

OGGETTO

GIUDIZIO LEVANTE COSTRUZIONI/COMUNE DI ATRIPALDA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PENALE PER RITARDATO ADEMPIMENTO IN FAVORE DELLA LEVANTE COSTRUZIONI.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 29-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE II SETTORE
SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

PREMESSO CHE:

- in data 07/04/2015, prot. n. 6193, veniva notificato dalla Soc. Levante Costruzioni, in persona del legale rappresentante Sig. della Mura Antonio, ricorso dinanzi al Tribunale di Avellino per l'ottenimento di provvedimenti che ordinassero al Comune di Atripalda l'esecuzione di interventi di risanamento dell'area adibita a parcheggio pubblico sovrastante le loro proprietà site al L. Buozzi, per problemi di infiltrazioni;
- con Ordinanza n. 900/2015, acquisita al prot. n. 23136 del 23/10/2015, il Tribunale ordinava al Comune *“di eseguire entro sei mesi dalla presente decisione i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni fissando, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma dovuta dal Comune di Atripalda in €. 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento”*;
- con ricorso ex art. 669 duodecies, notificato in data 29/06/2016, la Soc. Levante Cost.ni , in persona del legale rappresentante Sig. della Mura Antonio, conveniva in giudizio questo Comune dinanzi al Tribunale di Avellino, per l'attuazione dell'Ordinanza RG n. 900/2015;
- con delibera di G.C. n. 134 del 01/09/2016 si stabiliva di resistere nel giudizio;
- con provvedimento del 08/05/2017 il Tribunale di Avellino accoglieva il ricorso disponendo la regolamentazione delle modalità attuative per l'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni e quindi per l'attuazione del provvedimento cautelare n. 900/2015 e condannava il Comune al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in €. 55,00 per spese, €. 800,00 per compenso professionale, oltre CAP, IVA e rimborso forfetario al 15% con attribuzione;

PRESO ATTO CHE

- in data 15/06/2017 la Soc. Levante notificava ricorso dinanzi al TAR di Salerno acquisito al prot. n. 13480 per l'ottemperanza ex art.112 c.2 lett.c del Codice proc. Amm. a quanto statuito dall'Ord. del Tribunale di Avellino n. 900/15, nella parte in cui la stessa ha riguardato il pagamento delle spese di CTU e della penale per ritardato inadempimento;
- Con sentenza n. 1676/17, notificata in data 13/12/2017 prot. n. 27947, il TAR accoglieva il ricorso della predetta Società e ordinava al Comune di dare esecuzione alle predette statuizioni dell'Ordinanza nel termine di 30 gg., decorrente dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, prevedendo la nomina, per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza da parte

del Comune un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Avellino o di un suo delegato, che si sostituirà all'Amministrazione inadempiente, nei termini e con le modalità pure precisati nella parte motiva, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite;

- con Decreto n. 54055/13-12/Gab in data 19/03/2018 il Prefetto di Avellino ha nominato la dott.ssa Anna Pierro Commissario ad acta per l'esecuzione della succitata sentenza, insediandosi con verbale di insediamento n. 2 del 10/04/2018;
- con verbale in atti n. 3 del 9 maggio 2018 il Commissario ad acta per l'esecuzione della Sentenza TAR n. 1676/17 e il sig. Antonio Della Mura, Rappresentante della Società "Levante Costruzioni s.r.l.", assistito dagli Avv.ti Raffaella Di Blasi e Costantino Montesano, hanno convenuto di calcolare l'importo relativo alla penale per ritardata esecuzione dei lavori (30 euro/g.) dal 19/04/2016, data assegnata dal G.O. per l'esecuzione dei lavori, al 15/09/2017, data di ultimazione dei lavori stessi, giusta comunicazione in data 18/09/2017 della Ditta esecutrice, per un importo complessivo di euro 15.420,00, rispetto alla nota spese di euro 18.030,00 presentata dagli Avvocati della Società ricorrente e calcolata invece dal 19/04/2016 all'11/12/2017, data di notifica della Sentenza TAR;
- con il medesimo verbale il Commissario ad acta rinviava all'approvazione del Bilancio di previsione 2018 l'adozione di un provvedimento di riconoscimento del debito;

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del II Settore n. 98 del 18/12/2017 e n. 28 del 15/02/2018 e dato atto che con mandati nn. 900, 901 e 903 del 9/05/2018 è stata data esecuzione alla Sentenza n. 1676/17 per ciò che concerne il pagamento delle spese legali ai Difensori di controparte e la liquidazione del compenso al CTU;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 18 del 12/05/2018 di approvazione del Bilancio 2018-2020, immediatamente esecutiva;

RICHIAMATA la delibera del Commissario ad acta, assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 1 del 25/05/2018, immediatamente esecutiva, di riconoscimento del debito fuori Bilancio;

RITENUTO dover provvedere alla conseguente liquidazione del debito oggetto di riconoscimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n.5 del 15/06/2017 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per le motivazioni in premessa indicate, la somma di €. **15.420,00** a favore della Levante Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante sig.

Antonio Della Mura, per l'esecuzione della Sentenza n. 1676/2017 del TAR Campania- Sez. Salerno pronunciata su ricorso proposto dalla stessa Società per la mancata esecuzione da parte del Comune dell'Ordinanza RG n. 900/2015 nella parte relativa al pagamento della penale per ritardato adempimento, riconducibile alla fattispecie disciplinata dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs 267/2000.

2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva al Cap. 124/7 del Bilancio di previsione anno 2018;

3. **DI TRASMETTERE** il presente atto, con i documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE
F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 30-05-2018

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE
F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 30-05-2018

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE
Geom. Berardino Alfredo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993